



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 2021, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante l'approvazione del "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

VISTO l'art. 1, co. 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui, anche alla luce di quanto previsto dal co. 265, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni statali AFAM, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale;

VISTO l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- co. 282, secondo cui, al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti;
- co. 283, in base al quale, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della citata



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

legge 232/2016, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della ridetta legge 232/2016;

VISTI l'art. 1, co. 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo la quale il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale e il d.m. n. 1016 del 4 agosto 2021 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle predette risorse;

VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1673 piano gestionale 5 "Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e degli ISIA" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2021 pari ad € 35.229.002;

VISTI l'art. 100, co. 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), con cui è stato istituito uno specifico fondo per fare fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, come integrato per l'anno 2021 dall'art. 1, co. 525, legge 30 dicembre 2020, n. 178, e il d.m. 25 giugno 2021 (prot. n. 734), recante definizione dei criteri di riparto del predetto fondo;

VISTI l'art. 60, co. 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modif. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), con cui è stato istituito uno specifico fondo in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento e il d.m. 30 giugno 2021 (prot. n. 752) recante definizione dei criteri di riparto del predetto fondo;

VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1673 piano gestionale 6 "Somme destinate alle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica statali, per misure, etc" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2021 pari ad € 7.300.000;

CONSIDERATO che lo stanziamento di bilancio dei piani gestionali 5 e 6 del capitolo 1673 comprende i finanziamenti che seguono:

### **Piano gestionale 5 € 35.229.002**

- € 393.989 a favore del Conservatorio di musica "Tito Schipa" di Lecce per il funzionamento della sezione staccata di Ceglie Messapica di cui all' art. 1-*quinquies*, decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (conv. con modif. dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), recante disposizioni



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

- urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti;
- € **65.179** a favore del Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, per la ratifica ed esecuzione accordi Italia Serbia in materia di cooperazione culturale di cui alla legge 14 novembre 2012, n. 212, art. 3, co. 1;
  - € **40.384** a favore del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma, per l'accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della repubblica di Panama di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 99;
  - € **6.739.733** quale integrazione disposta con l'art. 1, co. 26, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022;
  - € **481.135** quale integrazione prevista dalla legge 232/2016 in favore dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
  - € **1.444.229** quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2017, ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con modif. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
  - € **4.564.353** di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  - € **500.000** destinato all'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara costituito con legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 262;
  - € **500.000** quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2019, per i servizi e le iniziative in favore degli studenti di cui all'art. 12, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come previsto dall'art. 1, co. 742, legge 30 dicembre 2018, n.145;
  - € **1.500.000** quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2020, al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, come previsto dall'art. 1, co. 282, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - € **10.000.000** quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2020 dall'art. 1, co. 283, della predetta legge 160/2019, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, legge 232/2016. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della ridetta legge 232/2016;
  - € **8.000.000** quale integrazione disposta dall'anno 2021 dall'art. 1, co. 518, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  - € **1.000.000** quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2021 dall'art. 1 co. 542 della predetta legge 178/2020 al fine di consentire di dare concreta attuazione ai servizi ed alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n.104 e degli studenti con invalidità superiore al 66% nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

**Piano gestionale 6 € 7.300.000**



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- **€ 2.150.000** per le finalità di cui all'art. 100, co. 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come integrato per l'anno 2021 dall'art. 1, co. 525, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ripartito secondo i criteri definiti dal d.m. 25 giugno 2021 (prot. n. 734);
- **€ 5.150.000** per le finalità di cui all'art. 60, co. 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, ripartito secondo i criteri definiti dal d.m. 30 giugno 2021 (prot. n. 752);

### DECRETA

#### Art. 1

(Risorse disponibili)

1. Lo stanziamento di competenza di **€ 35.229.002** del capitolo 1673 piano gestionale 5 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relativo all'anno finanziario 2021, è ripartito tra le Istituzioni statali AFAM di cui alla legge 508/1999 secondo quanto indicato ai successivi artt. da 2 a 7 del presente decreto;
2. Lo stanziamento di competenza di **€ 7.300.000** del capitolo 1673 piano gestionale 6 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relativo all'anno finanziario 2021, è ripartito tra le istituzioni statali AFAM di cui alla legge 508/1999 secondo quanto già previsto dal d.m. 25 giugno 2021 (prot. n. 734) per l'importo di € 2.150.000, e dal d.m. 30 giugno 2021 (prot. n. 752) per l'importo di € 5.150.000.

#### Art. 2

(Conservatori di musica)

1. L'importo di **€ 5.800.000** è ripartito tra i Conservatori di musica in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

| <b>Variabile</b>   | <b>Peso percentuale</b> |
|--|-------------------------|
| Assegnazione anno precedente   | 45%                     |
| Studenti iscritti totali <ul style="list-style-type: none"><li>• Studenti iscritti ai corsi accademici = peso 1</li><li>• Studenti iscritti ai corsi pre accademici = peso 0,3</li></ul> | 20%                     |
| Avanzo di amministrazione disponibile (media 2018-2019) secondo i seguenti parametri:  | 10%                     |



*Al Ministro dell'università e della ricerca*

| Variabile   | Peso percentuale |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Fino a € 100.000 = 25 punti</li><li>Tra € 100.000 e € 250.000 = 10 punti</li><li>Oltre € 250.000 o in assenza di comunicazione del dato = 5 punti</li></ul> |                  |
| Numero studenti Stranieri "pesati"*   | 10%              |
| Numero di corsi attivati  | 5%               |
| MQ disponibili  | 5%               |
| Numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita   | 5%               |

\*fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di € 499.552 è ripartito per le finalità di cui alle premesse tra le seguenti istituzioni:
- € 393.989 a favore del Conservatorio di musica di Lecce per il funzionamento della sezione staccata di Ceglie Messapica di cui all'art. 1-*quinqies*, decreto-legge 7/2005;
  - € 65.179 a favore del Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste;
  - € 40.384 a favore del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma.

Art. 3  
(Accademie di belle arti)

1. L'importo di € 2.100.000 è ripartito tra le Accademie di belle arti in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

| Variabile   | Peso percentuale |
|---|------------------|
| Assegnazione anno precedente  | 45%              |
| Studenti iscritti totali  | 20%              |
| Avanzo di amministrazione disponibile (media 2018-2019) secondo i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"><li>Fino a € 100.000 = 25 punti</li><li>Tra € 100.000 e € 250.000 = 10 punti</li><li>Oltre € 250.000 o in assenza di comunicazione del dato = 5 punti</li></ul> | 10%              |
| Numero studenti Stranieri "pesati"*   | 10%              |
| Numero di corsi attivati  | 5%               |
| MQ disponibili  | 5%               |
| Numero studenti Erasmus in ingresso e in uscita   | 5%               |

\*fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

Art. 4  
(Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica)

1. L'importo di € 1.245.000 è ripartito tra l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica, in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:



*Al Ministro dell'università e della ricerca*

| <b>Variabile</b>                    | <b>Peso percentuale</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Assegnazione anno precedente        | 65%                     |
| Personale non di ruolo              | 15%                     |
| Numero studenti stranieri "pesati"* | 5%                      |
| Numero studenti iscritti            | 15%                     |

\*fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di € **481.135** è attribuito per le finalità di cui alle premesse a favore dell'Accademia Nazionale di arte drammatica.

**Art. 5**

(Istituti superiori per le Industrie Artistiche)

1. L'importo di € **2.460.000** è ripartito tra gli Istituti superiori per le Industrie Artistiche, con l'esclusione dell'ISIA di Pescara, in misura proporzionale alle seguenti variabili e secondo i pesi percentuali a fianco di ciascuna indicati:

| <b>Variabile</b>                    | <b>Peso percentuale</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Assegnazione anno precedente        | 65%                     |
| Personale non di ruolo              | 15%                     |
| Numero studenti stranieri "pesati"* | 5%                      |
| Numero studenti iscritti            | 15%                     |

\*fino a 10 nazionalità peso studenti = 1, oltre 10 nazionalità peso studenti = 1,1, oltre 20 nazionalità peso studenti = 1,2

2. L'importo di € **500.000** è attribuito a favore dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara di cui all'art. 1, co. 262, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Art. 6**

(Servizi e iniziative in favore degli studenti)

1. L'importo di € **3.000.000**, per i servizi e le iniziative in favore degli studenti in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 742, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 1, co. 282, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 1 co. 542, legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ripartito tra le istituzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, in proporzione al numero degli studenti iscritti di cui all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento. Tra gli interventi attuati con le predette risorse è compreso anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato; con provvedimento della competente Direzione generale sono fornite le indicazioni operative al riguardo anche al fine di favorire la integrazione di tali interventi con quelli previsti dal d.m. 30 giugno 2021 (prot. n. 752).



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

2. L'importo di € **10.000.000** quale integrazione disposta a decorrere dall'anno 2020, in attuazione dell'art. 1, co. 283, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, legge 232/2016. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'art. 9, decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1, co. 252 e seguenti, della ridetta legge 232/2016.
3. L'importo di € **8.000.000** quale integrazione disposta per l'anno 2021, in attuazione dell'art. 1, co. 518, legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è ripartito tra le Istituzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, secondo quanto previsto dal d.m. 4 agosto 2021 (prot. n. 1016).

### Art. 7

#### (Ulteriori interventi)

1. L'importo di € **1.143.315** è ripartito tra le istituzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) € **700.000**, per il sostegno alle attività di didattica, di ricerca, alle manifestazioni e iniziative, eventualmente anche di produzione artistica, di particolare rilevanza nazionale e internazionale, incluse le attività delle orchestre nazionali dei conservatori. Nell'ambito di tale intervento la competente Direzione generale sollecita le singole istituzioni ad avanzare specifica richiesta al Ministero, secondo modalità ed entro termini comunicati dalla stessa Direzione generale, indicando le attività e le iniziative proposte, corredate da adeguato piano finanziario;
  - b) € **443.315**, a salvaguardia di situazioni di particolare criticità con l'obiettivo, prioritariamente, che nessuna Istituzione abbia una riduzione del finanziamento superiore a - 7% rispetto all'anno 2020 e tenuto conto che l'incremento massimo del finanziamento non può essere superiore al +7% rispetto all'anno 2020, al netto delle eventuali assegnazioni determinate da specifiche disposizioni normative;
  - c) eventuali disponibilità non utilizzate a valere sugli interventi di cui alle lett. a) e b) sono attribuite alle istituzioni proporzionalmente a quanto assegnato ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 al netto delle eventuali assegnazioni determinate da specifiche disposizioni normative.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO  
prof.ssa Maria Cristina Messa